


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DI RITO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 1669/25 e altri 4 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Di Rito e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla

mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che questa doglianza rivela anche una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	1669/25 30/12/2024	Maria DI RITO 1972	Pagliuca Mauro Avellino	Corte d'appello di Roma - R.G. 58581/2011, 14/12/2016 Corte d'appello di Roma - R.G. 5331/18, 19/03/2019 Corte d'appello di Napoli - R.G. 2456/21, 01/02/2022	22/03/2022 04/04/2022 30/11/2022	in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 26 giorni in corso Più di 3 anni e 9 mesi e 13 giorni in corso Più di 3 anni e 1 mese e 18 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.750	250
2.	4112/25 30/01/2025	Mario GOLDONI 1957	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Napoli, R.G. 2667/2018 (M.	09/09/2020	in corso Più di 5 anni e 4 mesi e 8 giorni	Ministero della Giustizia.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un	2.400 (a F. Bordogna) 4.300	0

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA DI RITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
		Federico BORDOGNA 1970		Goldoni), 15/03/2019 Corte d'appello di Napoli, R.G. 2215/202 (M. Goldoni), 18/11/2020 Corte d'appello di Genova - R.G. 527/2019, 10/11/2020 Corte d'appello di Genova , R.G. 241/2021 (F. Bordogna), 01/07/2021 Corte d'appello di Genova , R.G. 327/2021 (F. Bordogna), 26/01/2022 Corte d'appello di Genova - R.G. 275/2021 (F.	16/04/2021 20/04/2021 05/10/2021 21/07/2022 18/04/2023	in corso Più di 4 anni e 9 mesi e 1 giorno in corso Più di 4 anni e 8 mesi e 28 giorni in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 12 giorni in corso Più di 3 anni e 5 mesi e 27 giorni in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 30 giorni	Pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	credito da parte delle autorità nazionali	(a M. Goldoni)	

SENTENZA DI RITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Bordogna), 18/11/2021						
3.	5435/25 06/02/2025	Gennaro CRISPO 1958	Ciccione Vincenzo Palma Campania	Corte d'appello di Roma - R.G. 54516/2012, 29/09/2017	05/04/2018	in corso Più di 7 anni e 9 mesi e 12 giorni	Ministero della Giustizia.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.577	0
				Corte d'appello di Roma - R.G. 53346/2012, 21/07/2017	09/04/2018	in corso Più di 7 anni e 9 mesi e 8 giorni	Pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)			
				Corte d'appello di Roma - R.G. 55089/2012, 21/10/2017	09/05/2018	in corso Più di 7 anni e 8 mesi e 8 giorni				
				Corte d'appello di Roma - R.G. 54473/2012, 23/09/2017	09/05/2018	in corso Più di 7 anni e 8 mesi e 8 giorni				
				Corte d'appello di Roma - R.G. 54729/2012, 05/10/2017	20/12/2018	in corso Più di 7 anni e 28 giorni				

SENTENZA DI RITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
4.	7391/25 18/02/2025	Simone VELLANI 1978	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Roma, R.G. 50256/2020, 02/03/2020	18/06/2020	in corso Più di 5 anni e 6 mesi e 30 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	380	250
5.	11604/25 21/03/2025	Gennaro CRISPO 1958	Ciccione Vincenzo Palma Campania	Corte d'appello di Roma - R.G. 54511/2012, 29/09/2017 Corte d'appello di Roma - R.G. 54512/2012, 29/09/2017 Corte d'appello di Roma - R.G. 54461/2012, 19/12/2017 Corte d'appello di Roma - R.G.	09/04/2018 09/04/2018 25/06/2018 09/08/2018	in corso Più di 7 anni e 9 mesi e 8 giorni in corso Più di 7 anni e 9 mesi e 8 giorni in corso Più di 7 anni e 6 mesi e 23 giorni in corso Più di 7 anni e 5 mesi e 8 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato derivanti dal procedimento "Pinto" (avvocato antistatario)	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.490	0

SENTENZA DI RITO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				54732/2012, 06/09/2017 Corte d'appello di Roma - R.G. 54513/2012, 29/09/2017	03/01/2019	in corso Più di 7 anni e 14 giorni				